

STOP ALLE EURO ZERO? NON PER LE "STORICHE"

Con l'autunno scattano in molte città i divieti alla circolazione delle Euro zero. Il consiglio è di far annotare sul libretto la "classificazione come veicolo storico". Anche se in molte province potrebbe non bastare per circolare, è bene conoscere i propri diritti e attrezzarsi per tempo...

di Paolo Mazzetti, disegni di Stefano Tartarotti

Nell'ampio "Dossier burocrazia" pubblicato sul numero di marzo di Ruoteclassiche consigliavamo di far annotare sulla carta di circolazione della vettura la "classificazione come veicolo storico". L'annotazione risulterà utile a chi vive in regioni o comuni che applicano limitazioni alla circolazione per i veicoli Euro zero, cioè quelli privi d'impianto di scarico catalizzato.

La Regione Lombardia, per esempio, inibisce in modo permanente la circolazione di questi veicoli in alcune aeree ur-

bane dei capoluoghi di provincia e su tutto il territorio regionale da metà ottobre a metà aprile. Fortunatamente, i "veicoli di interesse storico ai sensi dell'art. 60 comma 4 del C.d.S." rientrano tra quelli esentati dal blocco. Ovviamente tutti i veicoli con certificati di rilevanza storica dell'Asi o di uno dei registri accreditati (Alfa Romeo, Fiat e Lancia) dovrebbero circolare senza problemi.

Tuttavia l'Aiac (Associazione Italiana Automotoveicoli Classici) e l'A.A.V.S. (As-

sociazione Amatori Veicoli Storici) - osservando che tutti i documenti richiesti per la circolazione sono elencati nell'art. 180 del C.d.S., dove non è fatta menzione del certificato di rilevanza storica (il CRS) - hanno rivolto una richiesta di chiarimento al Ministero dei Trasporti.


La direzione generale per la Motorizzazione ha risposto che "nulla innova in merito ai documenti di circolazione da tenere obbligatoriamente a bordo dei veicoli, disciplinati dall'art. 180 del Codice della Strada". In altre parole, il certificato di rilevanza storica non rientrerebbe tra i documenti validi per la circolazione.

Il risultato di questo conflitto tra l'art. 60 e l'art. 180 del Codice della Strada è che il proprietario di un veicolo storico, corredato di CRS, potrebbe vedersi contestare dagli agenti la validità del documento ai fini della circolazione.

La soluzione di questo problema si trova nella circolare del 1° ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevede la soluzione più logica: la catalogazione dei veicoli iscritti nei registri, con conseguente annotazione sulla carta di circolazione. La circolare, scaricabile dal sito dell'Asi (www.asifed.it/normative/leggi/circolare-prot-n-26290-ru-del-01-10-2012/), dice: "Per i veicoli circolanti, nei casi in cui ne ricorrano i requisiti e su richiesta degli interessati, si potranno aggiornare l'Archivio Nazionale Veicoli e le carte di circolazione, tramite stampa di apposita etichetta riportante la classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico e il numero di iscrizione allo specifico registro".

Questa procedura soddisfa l'art. 180 del Codice della Strada, riportando senza equivoci la qualifica storica del veicolo sul principale documento della vettura.

La circolare precisa che gli interessati dovranno presentare domanda di aggiorn-





namiento della carta di circolazione allegando originale (in visione) e fotocopia del certificato di rilevanza storica e collezionistica, fotocopia della carta di circolazione e le ricevute di due versamenti di 9 e 14,62 euro. La procedura di aggiornamento della carta di circolazione può essere effettuata anche dagli studi di consulenza automobilistica.


Fin qui tutto bene, tranne che per un particolare: alcuni lettori ci segnalano che, in certe province, gli uffici della Motorizzazione si rifiutano di procedere all'annotazione sulla carta di circolazione. A Roma, addirittura, un lettore si è sentito rispondere che "la circolare del ministero esiste ma non è stata resa operativa, perciò è come se non ci fosse".

Incuriositi, abbiamo provato a richiede-

re l'annotazione per due vetture alla Motorizzazione di Brescia: senza alcuna formalità, l'annotazione è stata riportata su entrambe le carte di circolazione di una Triumph "Spitfire" del 1965 e di una Lancia "Delta Integrale" del 1992; unica differenza, essendo logoro il vecchio libretto della Triumph, è stata rilasciata una nuova carta di circolazione (restituendo quella annullata) con l'annotazione direttamente stampata, mentre per la "Delta" è stata fornita un'etichetta adesiva da applicare (foto sopra).

Se l'annotazione può essere riportata sulle carte di circolazione delle vetture immatricolate a Brescia, che pure è la città della Mille Miglia, si può e deve fare in qualsiasi altra provincia: non desistete quin-

di. Magari esibite questa copia di Ruote classiche e, nel caso di immotivato rifiuto, ricordate che chi non adempie a quello che è un vostro preciso diritto può essere imputato di reato di "omissione d'atti d'ufficio".



LA GIUNGLA DEI DIVIETI

OCCORRE UNA LEGGE NAZIONALE REGIONI E COMUNI VANNO IN ORDINE SPARSO

Tra i vari motivi per i quali il riconoscimento di veicolo d'interesse storico e collezionistico è importante - esenzione dalla tassa di circolazione, assicurazioni ad hoc, determinazione del valore del veicolo e della non rilevanza ai fini della composizione del reddito - uno è fondamentale: l'esenzione dai divieti di circolazione per i veicoli non catalizzati. Oggi è pressoché impossibile disegnare una mappa dei divieti e delle deroghe per le "storiche". La maggior parte delle regioni prevede limiti alla circolazione solo nel periodo invernale, generalmente dal 15 ottobre al 15 aprile. Tuttavia le disposizioni regionali possono essere poi inasprite o ignorate dai singoli comuni, come accade per esempio nel Lazio, dove a Roma e in molti altri comuni i veicoli d'interesse storico non godono di alcun privilegio. La situazione più uniforme pare quella della Lombardia, dove su quasi tutto il territorio "sono esclusi dal rispetto del divieto di circolazione gli autoveicoli e i motoveicoli d'epoca,

d'interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del Codice della Strada solo se iscritti negli appositi registri". Provvedimenti simili, seppur spesso con giorni e orari diversi di applicazione da città a città, valgono per Liguria, Toscana e Veneto dove, per esempio, ci sono differenze tra Padova, Treviso e Venezia. Nella maggior parte del territorio del Piemonte, Torino compresa, i veicoli d'interesse storico e collezionistico sono derogati dal blocco solo per la partecipazione a manifestazioni. In Emilia Romagna l'esenzione per le "storiche" cambia: da ampia a limitata alle manifestazioni a nulla per le domeniche ecologiche. Nessuna esenzione è prevista per le auto d'epoca di Napoli. In pratica, in assenza di un'agognata legge nazionale sul possesso, l'utilizzo e la circolazione dei veicoli d'epoca, la situazione attuale si presenta come un autentico guazzabuglio, mutabile a distanza di pochi chilometri, anche solo cambiando comune.